



CIRCOLARE 32/18

OGGETTO

Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Legge 27 dicembre 2017 n.205 art.1 commi 100-108 e 113-114

Roma, li
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Con la Circolare n. 40, del 2 marzo 2018 (all.1) l'istituto previdenziale interviene a fornire istruzioni per l'applicazione della normativa in oggetto che, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, prevede un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta - per l'eventuale periodo residuo - in capo ad altri datori di lavoro che procedano all'assunzione del medesimo soggetto.

Con la circolare l'Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

L'agevolazione riguarda le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa, con la qualifica di operai, impiegati o quadri; sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, e si applica a tutti i datori di lavoro privati.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni, e quindi potrà applicarsi a lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni).

La misura dell'incentivo è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La stessa agevolazione può essere riconosciuta nel caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore giunto al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età, ma solo per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000 euro.

L'esonero è elevato al 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, se le assunzioni a tempo indeterminato

riguardano giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, per il certificato di specializzazione tecnica superiore o di apprendistato in alta formazione).

L'Istituto esamina poi dettagliatamente Compatibilità, Assetto e Misura del nuovo esonero contributivo rispetto alle altre forme di incentivo all'occupazione preesistenti.

Per maggiore utilità delle associazioni si tramette in allegato il testo integrale della circolare

Cordiali saluti


CASARTIGLIANI

ALLEGATI
Circolare INPS numero 40 del 02-03-2018